

allegato C (ente pubblico o privato diverso dalle società)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente nel comune di _____ Via
_____ N. civico _____, domiciliato in (tali dati
sono da inserire solo se diversi dal luogo di residenza) _____ via
_____ n. civico _____ in qualità di legale
rappresentante dell'ente _____, con sede in
_____ via _____ n.
civico _____ codice fiscale _____ P.IVA _____;

DICHIARA

- di allegare al presente modulo copia dell'atto costitutivo del sopra indicato ente (certificato conforme all'originale);
- di allegare copia, certificata conforme all'originale, dell'atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell'Ente al soggetto sottoscrittore dell'offerta.

Data

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

AVVERTENZE

ART. 75 D.P.R. 445/2000 - T.U. documentazione amministrativa. Decadenza dai benefici.

1. 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 76 D.P.R. 445/2000 - T.U. Documentazione amministrativa

1. Chiunque rilascia documentazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di un atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate all'art. 4, comma 2 (temporaneamente impediti) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.